



Circolare Informativa <<Fiscalità>>

8 giugno 2020

OGGETTO: DECRETO “LIQUIDITA’” – Conversione in Legge

Gentile Cliente,

il 4 giugno, con il meccanismo del voto di “fiducia”, è stato approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 23/2020, ovvero il Decreto “**Liquidità**”. Si segnalano quindi le principali novità introdotte dalla conversione.

Articolo 6bis – Sostegno al settore alberghiero e termale

Viene introdotto un nuovo articolo che riconosce, **ai soggetti Ires che operano nei settori alberghiero e termale**, la possibilità di **rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni** ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**.

La rivalutazione:

- deve essere eseguita **in uno o in entrambi i bilanci** relativi ai due esercizi successivi a quello appena richiamato (ovvero per i soggetti “solari” nel bilancio **2020 o 2021**);
- deve riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea** (es. immobili);
- **non richiede il pagamento di alcuna imposta sostitutiva** e il **maggior valore** si considera riconosciuto, ai fini fiscali, **a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita** e quindi immediatamente;
- è possibile **affrancare il saldo attivo della rivalutazione**, anche solo in parte, applicando un'**imposta sostitutiva del 10%**.

Tuttavia, in caso di **cessione a titolo oneroso**, o di operazioni analoghe (assegnazione al socio, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore) **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze non può essere considerato il valore rivalutato.

Articolo 7 nuovo comma 2bis– Cooperative

Le società **cooperative** che applicano **l'articolo 2540 cod. civ.**, ovvero svolgono **assemblee separate** in presenza di **particolari categorie di soci**, hanno la possibilità di convocare l'assemblea generale dei soci delegati **entro il 30 settembre 2020**.

Articolo 12bis – Credito d'imposta per partecipazione a fiere internazionali

Il **credito d'imposta per le partecipazioni a fiere internazionali**, riconosciuto dall'articolo 49 D.L. 34/2019, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la **partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette** in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Articolo 12ter – Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

E' stata ammessa la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** di cui all'ultima Legge di Bilancio (L. 160/2019) nel bilancio o rendiconto **dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021**; limitatamente ai beni **immobili**, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano **riconosciuti**, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del **1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024**.

Articolo 13 – Fondo di garanzia PMI

Con specifico riferimento all'intervento del **Fondo di garanzia**, la possibilità di ricorrere a **finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato** è stata estesa alle **associazioni professionali** e alle **società tra professionisti** nonché agli **agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker** iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Inoltre:

- **l'importo massimo** del finanziamento garantito è stato portato a **30.000 euro**, dai 25.000 euro finora previsti;
- è stata **estesa a 120 mesi la durata del finanziamento** (prima stabilita in 72 mesi);
- sono stati rivisti gli **importi massimi del finanziamento garantito**: inizialmente era previsto che il finanziamento garantito non dovesse superare il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario; la nuova disposizione prevede invece che esso non possa essere superiore, alternativamente, al **doppio della spesa salariale annua del beneficiario** per l'anno 2019 o il **25 per cento del fatturato totale 2019**.

Per i **finanziamenti** concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari potranno chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, **l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni previste**.

Anche con riferimento ai **finanziamenti alle imprese** per i quali è riconosciuta la **garanzia Sace S.p.A.** sono state previste numerose **modifiche normative**, la principale delle quali è rappresentata dalla **possibilità di fornire una serie di informazioni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio**.

Articolo 29bis – Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il contagio



Viene **esclusa la responsabilità del datore di lavoro** (pubblico o privato) nel caso in cui siano state **rispettate le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso** di regolamentazione sottoscritto il **24.04.2020** e negli **altri protocolli e linee guida**, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Altre modifiche/integrazioni

- **Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi**: è stata **prevista la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento**, prima riservata ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione;
- **concordati preventivi e i piani attestati**: introdotta la possibilità di presentare **ricorso per il c.d. "concordato in bianco"** potendo successivamente perfezionare un **piano attestato ex articolo 67 L.F.** di cui è richiesta la **pubblicazione presso il Registro delle imprese**;
- norme in materia di **fallimento**: viene **esclusa l'improcedibilità del ricorso** nel caso in cui lo stesso sia stato **presentato dall'imprenditore in proprio**, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di Covid-19;
- **disposizioni di accesso al "Fondo Gasparrini"**, ovvero la possibilità di sospendere il mutuo "prima casa" per persone fisiche, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori in difficoltà: introdotta una **nuova procedura** che prevede l'avviamento, da parte della banca, della **sospensione della prima rata avente scadenza successiva alla presentazione della domanda di sospensione del mutuo**, a seguito di un semplice controllo sulla **completezza** e la **regolarità formale della stessa**. Il **gestore del Fondo**, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, **accerta la sussistenza dei presupposti** e comunica alla banca, **entro venti giorni**, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, **la domanda si ritiene comunque accolta**.

Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti